



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) – PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

Prot. MIM.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali e  
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  
delle scuole paritarie  
di ogni ordine e grado del FVG

e p.c. Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell'USR  
FVG

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT

Ai Dirigenti *ex lege* 448/98

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026. **Vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione.**

Si rammenta che la nota di questo Ufficio, prot. n. 19645 del 06.12.2024, che in questa sede si richiama integralmente, raccomanda a tutti i Dirigenti scolastici, se impossibilitati ad accogliere l'iscrizione per motivi di incapienza delle classi o degli edifici scolastici, di acquisire i recapiti della famiglia richiedente l'iscrizione e di aiutarla a trovare l'istituzione scolastica che possa accogliere l'iscrizione.

Infatti, il Decreto 13 dicembre 2001, n. 489, recante il Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, prevede che: "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento: a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione; b) **i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie (.....) presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione**".

É pertanto competenza del Dirigente scolastico dell'istituto cui si rivolge la famiglia per l'iscrizione, benché tardiva, acquisire i dati dei minori in obbligo scolastico, al fine di assicurare il diritto allo studio, garantito dalla nostra Costituzione, e l'obbligo di istruzione, impegnandosi a trovare la migliore soluzione organizzativa per garantire la frequenza scolastica.

L'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (L. 296/2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Inoltre, per tutti i giovani è previsto il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età in base a quanto previsto dalla L. n.53/2003.

Si ricorda che l'obbligo scolastico è un obbligo vigilato e deve essere fatto rispettare principalmente dai genitori o dai tutori, dai Dirigenti scolastici e dai Sindaci dei Comuni di residenza degli studenti.

I genitori sono i primi responsabili dell'iscrizione e della frequenza dei minori, mentre i Dirigenti scolastici e i Sindaci hanno compiti di vigilanza e segnalazione in caso di inadempienza, collaborando attivamente per garantire che l'obbligo venga rispettato.

Il D.L. 123/2023, convertito in Legge 159/2023, meglio noto come *Decreto Caivano* stabilisce, all'art. 12, che



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328

e-mail: [direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it](mailto:direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it) – PEC: [drfr@postacert.istruzione.it](mailto:drfr@postacert.istruzione.it)

sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>

i Sindaci e i Dirigenti scolastici vigilino sull'obbligo di istruzione.

I Dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i Dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell'Anagrafe nazionale degli studenti.

Si riporta l'art. 114 del D.L.vo 297/1994, così come modificato dall'art. 12 del D.L. 123/2023, convertito in L. 159/2023:

Art. 114, comma 4,5,6 e 7 del D.L.vo 297/1994

“[...omissis]

*4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*

*5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.*

*6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.*

*7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.*

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Daniela Beltrame

Allegato: 1) nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.2024.0047577;  
2) nota AOODRFVG 19645 del 06.12.2024

Rif: RG/vg